

A.P.S.P. "REDENTA FLORIANI"

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

38059 CASTEL IVANO (TN)

Via Degol, 1

Tel. 0461-781100 fax 0461-781199

Partiva IVA 01008300228 - C.F. 81000810226

economato@apspstrigno.it



www.apspstrigno.it

CAPITOLATO SPECIALE

per la fornitura di:

PANE FRESCO

INDICE

Art. 1 – Oggetto della fornitura	3
Art. 2 – Definizioni e requisiti	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico.....	5
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	5
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	5
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto.....	6
Art. 7 – Durata del contratto	6
Art. 8 – Importo del contratto	7
Art. 8 bis – Revisione prezzi	7
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto	7
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto	7
Art. 10 bis – Anticipazione del prezzo.....	8
Art. 10 ter – Esecuzione del contratto.....	8
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	8
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	8
Art. 13 – Offerta economica e determinazione del prezzo.....	8
Art. 14 – Trasporto, consegna e circolazione mezzi in struttura	9
Art. 15 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI	9
Art. 16 – Norme in materia di igiene alimentare	11
Art. 17 – Modalità ed orari delle consegne.....	11
Art. 18 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	12
Art. 19 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	13
Art. 20 – Vicende soggettive dell'Operatore economico.....	13
Art. 21 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	13
Art. 22 – Subappalto.....	14
Art. 22 bis – Pagamento diretto dei subcontraenti.....	14
Art. 23 – Tutela dei lavoratori.....	14
Art. 24 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto ..	14
Art. 25 – Sicurezza	14
Art. 26 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico.....	15
Art. 27 – Trattamento dei dati personali	15
Art. 28 – Garanzia definitiva	15
Art. 29 – Obblighi assicurativi	15
Art. 30 – Penali	16
Art. 31 – Clausola di forza maggiore	16
Art. 32 – Risoluzione del contratto	17
Art. 33 – Recesso	17
Art. 34 – Definizione delle controversie (in assenza del CCT).....	17
Art. 35 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	17
Art. 36 – Codice di comportamento e obblighi in materia di legalità	18
Art. 37 – Spese contrattuali	19
Art. 38 – Norma di chiusura	19

Art. 1 – Oggetto della fornitura

L'appalto ha per oggetto la fornitura di pane fresco per il servizio ristorazione dell'A.P.S.P "Redenta Floriani" con sede in Castel Ivano, via Degol n. 1 (TN).

I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno presentare le caratteristiche qualitative e i requisiti igienico – sanitari previsti nei seguenti articoli.

I quantitativi annuali presunti dei singoli prodotti richiesti sono elencati nel Allegato C "Modulo offerta economica".

L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Definizioni e requisiti

ACCETTAZIONE/APPROVAZIONE:

Atto/provvedimento con il quale l'amministrazione dichiara di approvare una qualsiasi attività dell'Appaltatore.

AGGIUDICATARIO:

Il Concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione delle offerte formata dall'amministrazione.

AGGIUDICAZIONE:

Atto conclusivo del procedimento di scelta del contraente con cui si rende pubblico l'esito dello stesso e si dichiara l'Aggiudicatario.

APPALTATORE:

Il soggetto con il quale l'amministrazione stipula il Contratto per la realizzazione della fornitura.

BANDO:

Il documento con il quale l'amministrazione rende nota l'intenzione di aggiudicare questo appalto.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO:

Il documento, facente parte integrante del Bando di Gara, contenente le condizioni generali del Contratto di appalto che sarà stipulato fra l'amministrazione e l'Aggiudicatario.

OPERATORE ECONOMICO:

Ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che raggruppata ai sensi di legge, che presenteranno offerta per la Gara.

CONTRATTO:

Il Contratto di appalto che sarà stipulato fra l'amministrazione e l'Aggiudicatario.

OFFERTA:

L'offerta "Economica" che ciascun Concorrente deve presentare per partecipare alla Gara.

AMMINISTRAZIONE:

Stazione Appaltante (A.P.S.P. "Redenta Floriani" con sede a Castel Ivano -TN- 38059, via Degol n. 1).

RESPONSABILE DELLA PROCEDURA:

La persona fisica incaricata dall'amministrazione della gestione del Contratto.

PRODOTTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE:

La definizione è riportata nel Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare di cui alla deliberazione giuntales 27/2017, al paragrafo "Definizione di prodotti a basso impatto ambientale e calcolo della Carbon Footprint":

L'art. 2, comma, 1, lettera a) della legge provinciale 13/2009 individua i prodotti "a basso impatto ambientale" come i "prodotti agricoli e agroalimentari e bevande per i quali sono stati adottati da parte dei produttori o degli altri operatori della filiera metodi e procedure che garantiscano una riduzione dell'impatto della filiera produttiva sull'ambiente, in particolare in termini di emissioni inquinanti prodotte dal trasporto di tali prodotti dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo". L'art. 4, comma 2, lettera b), demanda a questo programma il compito di precisare, tra l'altro, il concetto di "«a basso impatto ambientale» ... individuando una soglia massima riguardante le emissioni di gas ad effetto serra conseguenti al trasporto dei prodotti e stabilendo le modalità per il calcolo della predetta soglia". A seguito della novella legislativa di cui all'articolo 16 della legge provinciale 9/2014, nella definizione di prodotti a basso impatto ambientale è stato, dunque, valorizzato il riferimento ad una soglia di emissioni inquinanti legata al trasporto e superata la quale un prodotto o una bevanda non possono essere qualificati a basso impatto ambientale. In tal senso, la definizione normativa ricomprende i prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i prodotti agroalimentari provenienti da luoghi di produzione della materia prima o delle materie prime o di prima trasformazione delle stesse posti ad una distanza, misurata su strada, non superiore a 70 km di raggio dal luogo di consumo o quei prodotti per i quali è dimostrato che la quantità di emissioni prodotte col trasporto, calcolate come media annua, è inferiore o equivalente alla quantità delle emissioni prodotte da un mezzo di trasporto su gomma che percorre 70 km di raggio. In tal caso: - il quantitativo di emissioni di CO2 derivanti dal trasporto (Carbon Footprint) dovrà essere attestato limitatamente ai prodotti il cui peso complessivo è superiore al 10% del totale della fornitura; - il calcolo delle emissioni di CO2 dovrà essere effettuato in base alle norme UNI in materia quali, ad esempio, UNI EN 16258:2013 e UNI ISO/TS 14067:2013; - il mezzo di trasporto su gomma da prendere come parametro di riferimento è l'autocarro 2 assi, almeno euro 4, a gasolio, di peso complessivo pieno carico in ordine di marcia 50 quintali".

ALTRI REQUISITI:

Tutti i prodotti oggetto del presente capitolato devono essere conformi alle normative vigenti per quanto riguarda: la produzione, il confezionamento, l'imballaggio, i materiali di imballaggio, l'etichettatura, lo stoccaggio, il trasporto e devono possedere caratteristiche qualitative, igienico sanitarie e merceologiche conformi alle norme nazionali e comunitarie.

I prodotti oggetto del presente capitolato speciale dovranno presentare caratteristiche igieniche ottime, assenza di alterazioni microbiche e fungine; i valori devono essere conformi al Reg. CE 2073/05 e s.m.i..

Dovrà essere posta particolare attenzione affinché gli imballaggi siano costituiti da materiale smaltibile e/o riciclabile nel massimo rispetto dell'ambiente e chiaramente riconoscibili al fine della raccolta differenziata dei rifiuti.

La confezione e gli imballaggi devono essere non bagnati né con segni di incuria dovuti al facchinaggio.

Eventuali diciture dovranno essere stampate sulla parte non a contatto del prodotto.

Il pane dovrà:

- essere lievitato regolarmente e ben cotto;
- essere fresco, (non rafferma) e prodotto non oltre tre ore prima di ciascuna consegna;
- avere odore e sapore gradevoli;
- presentare una crosta lucente, friabile ed omogenea, uniforme, di giusto spessore, priva di fessure;
- avere mollica asciutta, uniformemente occhiata, spugnosa ed elastica e non deve impastarsi alla masticazione o sotto la pressione delle dita;
- l'impasto del pane dovrà risultare privo di "grumi" di farina ed all'esame del microscopio non dovranno risultare elementi estranei e tanto meno farina di semi nocivi.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico

L'Operatore economico, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.

La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

L'Operatore economico, prima della stipula del contratto o prima dell'avvio della fornitura, qualora avvenisse nelle more della stipula, dovrà consegnare all'Amministrazione aggiudicatrice copia degli attestati di assoggettamento ai regimi di controllo e certificazione previsti per i prodotti biologici, prodotti a basso impatto ambientale, IGP, DOP, tradizionali o di qualità riconosciuta e certificata o equivalenti ed ogni altra certificazione atta a comprovare quanto offerto e dichiarato in sede di gara.

L'Operatore economico dovrà mettere a disposizione per la fornitura personale con adeguata qualifica e formazione professionale e comunicare al Direttore dell'esecuzione o suo incaricato, prima dell'inizio della fornitura, il nominativo di almeno un dipendente referente della fornitura il quale dovrà essere reperibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 17.00.

Tutto il personale addetto alla manipolazione e alla consegna dei prodotti dovrà essere in possesso dei requisiti igienico sanitari richiesti per l'esercizio di tali funzioni ai sensi della normativa vigente, nonché dalle eventuali disposizioni normative regionali o provinciali.

L'Operatore economico, a tale scopo, prima dell'inizio della fornitura, dovrà comunicare i nominativi del proprio personale impiegato nelle consegne delle forniture, nonché dovrà segnalare tempestivamente eventuali sostituzioni.

L'Operatore economico deve fare in modo che il proprio personale:

- a) sia munito di idoneo documento di riconoscimento (ciò vale anche per l'eventuale vettore terzo);
- b) si rivolga unicamente al Direttore dell'esecuzione o suo incaricato in caso di particolari problemi che si manifestassero nell'esecuzione della fornitura.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

La stazione appaltante provvede:

- Alla messa a disposizione di personale di sorveglianza alla consegna, il quale provvederà a verificarne la coerenza con quanto ordinato e con quanto descritto nella bolla di consegna;
- Alla messa a disposizione di idoneo spazio di accoglienza degli automezzi per le operazioni di scarico;
- Ad indicare all'operatore economico i luoghi di stoccaggio della merce dove l'operatore economico sarà tenuto a depositarla;
- Alla messa a disposizione di idonei luoghi di stoccaggio delle merci.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *"Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012"*;
- b) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici"* e successive modifiche ed integrazioni;

- c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- d) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
- e) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
- f) la legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio"*;
- h) le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a.1) il Capitolato Speciale d'Appalto;
- a.2) l'offerta economica dell'Operatore economico;
- a.3) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
- a.3 bis) in caso di avvalimento o contratto di rete, il relativo contratto;
- a.4) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di offerta, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023;

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 7 – Durata del contratto

Il contratto ha la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla stipulazione del contratto stesso (o dalla data di avvio della fornitura se disposta nelle more nella stipulazione del contratto, ove ne ricorrano i presupposti secondo quanto stabilito nel comma seguente del presente articolo).

Intervenuta l'aggiudicazione, valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni ai sensi dell'art. 50, comma 6 del

D.Lgs. n. 36/2023; è sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

In conformità all'art. 120, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante si riserva l'opzione di proroga per la durata pari a 2 (due) anni, per un importo della proroga pari a presunti € 15.030,00 al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale opzione informando l'Operatore economico mediante posta elettronica certificata almeno un mese prima della scadenza del contratto originario. L'Operatore economico è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto oppure, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

In conformità all'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'Operatore economico qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi l'Operatore economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

La stazione appaltante esercita tale opzione informando l'Operatore economico mediante posta elettronica certificata.

Art. 8 – Importo del contratto

Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Il contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dell'art. 27, comma 2, lett. a) della l.p. n. 2/2016, quando su indicazione dell'amministrazione o dell'Operatore economico si rilevi la disponibilità di prodotti non previsti a catalogo, ritenuti particolarmente convenienti per caratteristiche economiche/qualitative.

Art. 8 bis – Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione in aumento o in diminuzione del costo della fornitura superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera principale.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT, indici dei prezzi al consumo.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

Il responsabile del progetto (RUP), nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'Operatore economico sia nel caso coincida con il RUP, sia, al contrario, qualora venga individuato un soggetto diverso.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

Il direttore dell'esecuzione, in intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'Operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.

Il direttore dell'esecuzione o un suo delegato provvede a formalizzare l'avvio dell'esecuzione del contratto attraverso l'emissione dell'ordinativo che può indicare le istruzioni e le direttive di natura operativa.

Nel caso l'Operatore economico intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Operatore economico è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 10 bis – Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'art. 33 del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 si dà atto che l'oggetto dell'appalto rientra nelle fattispecie escluse e pertanto non è possibile l'anticipazione del prezzo.

Art. 10 ter – Esecuzione del contratto

Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione della Sezione II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 – Offerta economica e determinazione del prezzo

L'offerta economica dovrà essere redatta secondo quanto riportato nell'Allegato C) "Modulo offerta economica" e dovrà indicare l'importo unitario offerto al chilogrammo per singolo prodotto indicato in cifre ed in lettere, l'aliquota Iva di ogni singolo prodotto e l'importo complessivo parziale dato dalla moltiplicazione dell'importo unitario offerto per la quantità indicata dall'Amministrazione, nonché l'importo totale derivante dalla somma di tutti i prezzi complessivi parziali offerti complessivamente, al netto degli oneri fiscali.

Le quantità indicate nell'Allegato C) "Modulo offerta economica", sono da considerarsi come riferimento, puramente orientativo, per il calcolo del fabbisogno, la cui quantificazione potrà variare in relazione a vari elementi. La fornitura dovrà quindi essere eseguita anche per quantitativi maggiori o minori e dovrà impegnare la ditta alle stesse condizioni, così che non potrà pretendere indennizzi di sorta se al lato pratico della fornitura risultasse un importo maggiore o minore per eventuali differenze in più o in meno rispetto ai fabbisogni indicati nel modello Offerta Economica, nel limite di quanto previsto dall'art. 120, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 36/2023.

La mancata indicazione di uno o più prezzi unitari comporta l'esclusione automatica dell'offerta.

I prezzi d'offerta, espressi in cifre ed in lettere dovranno intendersi fissi ed impegnativi per tutta la durata della fornitura, salvo quanto specificato all'art. 8 bis del presente Capitolato.

Il prezzo d'offerta dovrà essere riferito all'unità di misura posta a fianco di ogni singolo prodotto.

Tutto è approssimato alla seconda cifra decimale, con arrotondamento all'unità superiore se la terza cifra decimale è maggiore od uguale a 5.

In caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e l'importo espresso in lettere prevarrà il prezzo espresso in lettere.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

La "non-compilazione" del modello Offerta Economica comporta l'esclusione dalla gara.

L'aggiudicazione potrà aver luogo anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida.

I singoli prezzi offerti dovranno essere comprensivi di ogni altro onere compresi la predisposizione delle derrate per la consegna, il trasporto e la consegna presso la struttura.

Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato l'appalto rimarranno ferme per il primo anno di durata del contratto secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che l'aggiudicatario abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Art. 14 – Trasporto, consegna e circolazione mezzi in struttura

L'aggiudicatario può avvalersi di terzi vettori, esterni alla propria organizzazione d'impresa, per effettuare il trasporto e la consegna dei prodotti. L'aggiudicatario deve dare comunque specifica e preventiva informazione all'Amministrazione della presenza di un vettore terzo rispetto all'impresa aggiudicataria.

L'aggiudicatario risponde, sempre e comunque, direttamente della corretta esecuzione del contratto.

L'Amministrazione non sarà coinvolta nei rapporti tra l'aggiudicatario e l'eventuale vettore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere motivatamente l'immediata sostituzione del vettore laddove questi non garantisca la regolarità del trasporto e la puntualità.

La circolazione all'interno dell'A.P.S.P. da parte degli automezzi della ditta aggiudicataria o dei propri fornitori è limitata alla zona di carico e scarico accessibile dall'ingresso fornitori e/o dall'autorimessa. La marcia dovrà avvenire "a passo d'uomo" e gli automezzi potranno rimanere in sosta nella zona sopra richiamata, solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Non potranno quindi rimanere parcheggiati nella zona di manovra per alcun motivo. Gli automezzi dovranno essere dotati di funzionante segnalatore acustico di retromarcia.

Nel servizio oggetto del presente Capitolato è compresa l'attività di consegna della merce al magazzino. La consegna dovrà avvenire in modo da non arrecare danno alle persone, agli arredi, alle attrezzature presenti ed alle strutture stesse. Nessuna attrezzatura potrà rimanere, per nessuna ragione, incustodita.

Art. 15 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI

• Produzione degli alimenti e delle bevande

Nel "Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare", approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 27 del 20 gennaio 2017, viene definito che, pane e prodotti da forno:

- Per almeno il **60%** espresso in percentuale di peso sul totale della fornitura deve trattarsi di prodotti a basso impatto ambientale.

Per "**alimentari a basso impatto ambientale**" si intende, ferme le caratteristiche di seguito indicate, quei prodotti la cui **prima trasformazione delle materie prime**, avviene in un laboratorio di produzione posto ad una distanza, misurata su strada, non superiore a 70 km di raggio dal luogo di consumo che, ai soli fini della gara, si considera Castel Ivano - Fraz. Strigno, Via degol n. 1 o prodotti per i quali è dimostrato che la quantità di emissioni prodotte col trasporto, calcolate come media annua, è inferiore o equivalente alla quantità delle emissioni prodotte da un mezzo di trasporto su gomma che percorre 70 km di raggio.

In tal caso:

- quantitativo di emissioni di CO2 derivanti dal trasporto (Carbon Footprint) dovrà essere attestato limitatamente ai prodotti il cui peso complessivo è superiore al 10% del totale della fornitura;
- calcolo delle emissioni di CO2 dovrà essere effettuato in base alle norme UNI in materia quali, ad esempio UNI EN 16258:2013 e UNI ISO/TS 14067:2013;
- il mezzo di trasporto su gomma da prendere come parametro di riferimento è l'autocarro 2 assi, almeno euro 4, di peso complessivo pieno carico in ordine di marcia 50 quintali.

Verifica:

Tutti i prodotti da produzione agroalimentare tradizionale devono provenire da fornitori di prodotti iscritti nell'Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali istituito presso il Ministero per le politiche agricole previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350.

Per Fornitore si intende ogni Azienda che consegna direttamente o tramite vettore il prodotto alimentare nei centri refezionali, la cui ragione sociale è presente nel documento di trasporto che accompagna le derrate.

L'amministrazione aggiudicatrice deve pretendere dai propri fornitori gli attestati di assoggettamento che verranno conservati in originale nei propri Uffici ed in copia nei centri refezionali. I prodotti devono essere certificati da organismi di certificazione conformi ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 ed alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e accreditati in conformità delle stesse.

- **Requisiti degli imballaggi**

L'imballaggio (primario, secondario e pallet) deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare:

- UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
- UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione Prevenzione per riduzione alla fonte
- UNI EN 13429:2005 Imballaggi - Riutilizzo x UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali
- UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali
- UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo
- UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione -Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi.

L'imballaggio secondario e terziario deve essere costituito, se in carta o cartone per il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.

Verifica:

L'offerente deve descrivere l'imballaggio che utilizzerà, indicando a quale delle norme tecniche sopra richiamate è conforme (riportare il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell'imballaggio, come è realizzato l'assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare, ecc.).

In relazione al contenuto di riciclato, si presume conforme l'imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 «Asseverazioni Ambientali Autodichiarate» (ad esempio attraverso il simbolo del ciclo di Mobius) o fornita in base alla norma UNI EN ISO 14024 «Etichettatura ambientale di tipo I» o con un sistema di etichettatura certificato da parte terza (esempio «Plastica Seconda Vita» ed equivalenti).

- **Trasporti - uso di automezzi a basso impatto ambientale**

Il fornitore deve utilizzare mezzi di trasporto a basso impatto ambientale per il trasporto delle merci, quali:

- Mezzi di trasporto su ferro,
- Veicoli euro 4,
- Veicoli elettrici,
- Vetture ibride.

Verifica:

L'offerente deve fornire una scheda dei mezzi di trasporto utilizzati per le merci, sottoscritta dal legale rappresentante che rispetti le seguenti indicazioni: la tipologia del mezzo di trasporto delle merci e il numero dei mezzi di trasporto utilizzati; la targa dei mezzi e copia delle carte di circolazione, se già disponibili.

Art. 16 – Norme in materia di igiene alimentare

Si richiama quanto stabilito dal:

- Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28/01/2002 che stabilisce i principi e i requisiti della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29/04/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Art. 17 – Modalità ed orari delle consegne

L' A.P.S.P. comunicherà di volta in volta, **a mezzo ordine verbale o scritto trasmesso via e-mail o fax**, il tipo e la quantità delle merci che intende ricevere nei luoghi stabiliti.

La consegna dovrà avvenire **tutti i giorni feriali (se possibile anche i giorni festivi) tra le ore 6.00 e le ore 06.30**, o in altri orari che saranno concordati con la direzione dell'Ente, antecedentemente la prima consegna, per permettere al personale qualificato dell'A.P.S.P. di effettuare i controlli necessari.

Le consegne dovranno avvenire, franco di ogni rischio e spesa, con mezzi idonei alla qualità delle merci trasportate che dovranno essere poste nei magazzini dell'A.P.S.P. a cura del fornitore.

Le forniture dovranno corrispondere al peso richiesto, eventuali eccedenze in più, considerate eccessive o improprie dall'Amministrazione verranno considerati **non autorizzati e pertanto non pagati**.

La merce dovrà essere corredata dalla relativa bolla di accompagnamento o documento di trasporto, riportante l'esatta indicazione della tipologia e della quantità delle merci consegnate. L'Amministrazione si riserva di far eseguire ispezioni sulle forniture e sottoporre alle analisi tecniche di laboratorio, presso Istituti legalmente riconosciuti, nelle modalità e presso gli organismi stabiliti dalla legge, i campioni prelevati dalla merce consegnata. La ditta appaltatrice si obbliga ad accettare la relazione di analisi e, nel caso che la merce non corrisponda alle norme prescritte, a pagare le relative spese di analisi oltre naturalmente le sanzioni previste nel presente Capitolato.

La consegna dovrà essere garantita nel modo più assoluto, indipendentemente dalle condizioni stagionali o di viabilità nelle ore e nei luoghi indicati. Nessun fatto può essere addotto a giustificazione di eventuali ritardi nelle consegne.

Ai fini del presente articolo si rileva che l'attività dell'Amministrazione presso le strutture non comporta rischi interferenziali.

Durante il periodo contrattuale l'A.P.S.P. potrà chiedere la fornitura occasionale di altri prodotti non compresi nel modello Offerta Economica, il cui prezzo unitario dovrà essere concordato prima della consegna tra l'aggiudicatario e il responsabile della gestione del contratto.

Art. 18 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Operatore economico mensilmente, fatto salvo quanto previsto all'art. 22 bis del presente Capitolato, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

La fatturazione dovrà avvenire, a norma di legge in formato elettronico (**Codice Univoco Ufficio UFMJAE**) con esplicito riferimento alle bolle di accompagnamento o al documento di trasporto che devono essere riportati; deve inoltre riportare il codice identificativo di gara (CIG); in mancanza di tali elementi l'A.P.S.P. non potrà procedere al pagamento della fattura elettronica.

I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato ed i quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne presso il magazzino dell'A.P.S.P..

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all' Operatore economico, in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.

In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto, previa verifica della compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate.

In caso di verifica negativa la Stazione appaltante nega motivatamente l'autorizzazione.

La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Per l'ente Provincia autonoma di Trento, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota delle forniture eseguite, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

La stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo, attestante la regolare esecuzione. L'Operatore economico può chiedere il pagamento del saldo nelle more del certificato rilasciando la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

All'esito positivo della verifica di conformità, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 19 - Controlli sull'esecuzione del contratto

La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 30.

La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

La stazione appaltante potrà inoltre effettuare controlli quali-quantitativi della merce all'atto delle consegne. La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il magazzino dell'Ente e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

All'atto di ogni consegna potranno essere prelevati, a cura degli incaricati dell'A.P.S.P., campioni di merce per l'accertamento delle caratteristiche richieste (verifica dello stato di conservazione dei prodotti consegnati, la genuinità degli stessi, la loro rispondenza alla vigente normativa nonché al presente Capitolato).

E' comunque facoltà dell'Amministrazione disporre, a proprie spese, opportune analisi di tipo chimico - fisico o microbiologico tramite laboratori di analisi scelti dalla stessa o facendo intervenire la competente Autorità Sanitaria. Le eventuali spese per le analisi qualitative, saranno a carico della ditta fornitrice qualora i dati rilevati risultassero difforni dal presente capitolato.

Art. 20 – Vicende soggettive dell'Operatore economico

Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui agli articoli 120, comma 2, lett.d), n. 2) e 124 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 21 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione

appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 22 – Subappalto

Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, previa preventiva richiesta in sede di offerta e idonea qualificazione; in tema di requisiti di ordine generale e speciale di cui al comma 4, lettera b) del citato articolo, si dà atto che la stazione appaltante deve eseguire le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascerà la prevista autorizzazione.

In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 è ammesso il subappalto, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Art. 22 bis – Pagamento diretto dei subcontraenti

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'importo dovuto nei casi declinati dalle lettere a), b) e c) del comma 11 dell'art. 119.

Art. 23 – Tutela dei lavoratori

L'Operatore economico e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 24 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

L'Operatore economico deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

L'Operatore economico deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'Operatore economico non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 25 – Sicurezza

L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L'Operatore economico si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 26 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

Art. 27 – Trattamento dei dati personali

In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è l'A.P.S.P. "Redenta Floriani" di Castel Ivano (TN), e l'Operatore economico è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'Operatore economico non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 28 – Garanzia definitiva

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.

Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

a) "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento".

b) "In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla stazione appaltante".

Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati dell'Ente competente per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.

La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione.

Art. 29 – Obblighi assicurativi

Sono a carico esclusivo dell'Operatore economico tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Operatore economico stesso, di terzi o della stazione appaltante.

In relazione a quanto sopra, l'Operatore economico si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

L'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 30 – Penali

In caso di mancata corrispondenza della merce consegnata ai requisiti richiesti, o si verificasse qualsiasi altro fatto che costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'Amministrazione respingerà la merce al fornitore che dovrà sostituirla entro 24 ore e ne darà comunicazione inviandogli un modulo definito "di non conformità".

Qualora il fornitore non provveda alla consegna della merce o non la sostituisca entro i termini stabiliti l'A.P.S.P. potrà procedere all'acquisto diretto sul mercato di beni similari, addebitando all'Operatore economico una penalità massima del 10% del valore complessivo della merce non consegnata, oltre al maggior costo derivante dall'acquisto effettuato sul libero mercato ($a =$ prezzo libero mercato, $b =$ prezzo di gara, $c =$ maggiori oneri da attribuire all' Operatore economico, " $a - b = c$ " a cui verrà aggiunto il 10% del valore di "a").

Non si farà luogo al pagamento di fatture finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento della penale notificata.

L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.

In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l' Operatore economico avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Art. 31 – Clausola di forza maggiore

Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l'adempimento di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a meno che la stessa non dimostri che:

- a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettera a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

L'Operatore economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.

Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l'Operatore economico, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.

In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonerazione di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.

Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.

Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Art. 32 – Risoluzione del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) il mancato rispetto di quanto offerto;
- e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 21 del presente capitolato;
- f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 19 del presente capitolato; utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
- h) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;

Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.

Art. 33 – Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 34 – Definizione delle controversie (in assenza del CCT)

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 35 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

L'Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'A.P.S.P. "Redenta Floriani", identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'A.P.S.P. "Redenta Floriani" e al Commissariato per il Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'A.P.S.P. "Redenta Floriani".

L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

In caso di subappalto c.d. "a cascata", si applicano ai relativi contratti i commi precedenti.

Art. 36 – Codice di comportamento e obblighi in materia di legalità

L'Operatore economico si impegna, ai sensi del "Codice di comportamento dei dipendenti dell'A.P.S.P.", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 di data 28 aprile 2015, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. Detto codice è pubblicato sul sito istituzionale dell'A.P.S.P. "Redenta Floriani" - www.apspstrigno.it, area "Amministrazione trasparente", sezione "Disposizioni generali" - "Atti generali" - "Dati aggregati attività amministrativa". A tal fine dà atto che ha avuto piena e integrale conoscenza del Codice di comportamento sopra richiamato. Si impegna, altresì, a trasmettere copia del suddetto codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti dell'A.P.S.P. può comportare la risoluzione del contratto.

Il contraente inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Il subappaltatore/subcontraente si impegna, ai sensi del "Codice di comportamento dei dipendenti dell'A.P.S.P.", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 di data 28 aprile 2015, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per

quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. Detto codice è pubblicato sul sito istituzionale dell'A.P.S.P. "Redenta Floriani" - www.apspstrigno.it, area "Amministrazione trasparente", sezione "Disposizioni generali" - "Atti generali" - "Dati aggregati attività amministrativa".

Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'Operatore economico inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 37 – Spese contrattuali

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.

L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 38 – Norma di chiusura

L' Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.



Il Direttore
Dott. Marco Saggiorato

Documento firmato digitalmente